



COMUNE DI CAPOTERRA

Città Metropolitana di Cagliari

Settore N.4 - Polizia Municipale

Ordinanza n. 49 del 27/05/2025

OGGETTO: DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE, ISTITUZIONE DOPPIO SENSO
CIRCOLAZIONE NEL NUOVO ARCO DI ROTATORIA , NELL'AMBITO DEI LAVORI DI
COSTRUZIONE DELLA NUOVA S.S. 195 SULCITANA LOTTI 1 E 3 OPERA CONNESSA

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

Premesso che con richiesta prot. n. 19172 del 23/05/2025 è pervenuta al Comando di Polizia Locale una richiesta dall'Ing. Michele Coghe, in qualità di Direttore dei lavori della Nuova S.S. 195 "Sulcitana" Tratto Cagliari -Pula, lotti 1 e 3 Opera Connessa Sud, tendente ad ottenere un'ordinanza per la disciplina della circolazione veicolare sulla Dorsale Consortile;

Dato atto della richiesta pervenuta al Comando con la quale si chiede con decorrenza dal 29/05/2025 l'istituzione del doppio senso di circolazione nel nuovo arco di rotatoria sulla Dorsale Consortile e rimozione del senso unico alternato regolato da semaforo.

Preso atto che la nuova disciplina della circolazione stradale partirà con decorrenza dal 29/05/2025;

Acquisito l'elaborato tecnico allegato alla richiesta, che individua il tratto interessato dalla modifica della viabilità;

Considerato di dover provvedere al fine di consentire l'istituzione del doppio senso di circolazione nel nuovo arco di rotatoria sulla Dorsale Consortile e rimozione del senso unico alternato regolato da semaforo con decorrenza dal 29/05/2025;

Visti:

- gli art. 7, 21 e 37 del Nuovo Codice della Strada, approvato con D.L.gs. 30.4.1992 n. 285 e successive modifiche e integrazioni, nonché il relativo regolamento di esecuzione e di attuazione approvato con D.P.R. 16.12.1992, n. 495;
- l'art. 107 del D.L.gs 267/2000, recante il "Testo unico sull'ordinamento degli Enti Locali";
- la disposizione sindacale di conferimento dell'incarico di posizione organizzativa n. 83 del 31/12/2024;

Ritenuto di dover provvedere in merito;

ORDINA

Dal giorno 29.05.2025 l'istituzione del doppio senso di circolazione nel nuovo arco di rotatoria sulla Dorsale Consortile CACIP e rimozione del senso unico alternato regolato da semaforo.

DISPONE

che per motivi legati alla sicurezza delle persone **la Ditta provveda:**



- all'installazione della segnaletica secondo le modalità previste dal D.P.R. 16 dicembre 1992 n° 495 recante "Regolamento di esecuzione e d'attuazione del nuovo Codice della strada";
- per il tramite del responsabile preposto per la sicurezza nel cantiere, all'utilizzo della segnaletica stradale recante LAVORI IN CORSO e di tutti gli altri accorgimenti necessari, sia diurni ed eventualmente notturni (lampade a intermittenza) atti a prevenire sinistri stradali ed ingorghi, assicurando il rispetto di quanto previsto in ordinanza, pena la sospensione immediata della presente;
- a far rimuovere dall'impresa la segnaletica al fine di ripristinare la disciplina della circolazione vigente;
- ad aver cura che, sino alla conclusione dei lavori, l'impresa, provveda costantemente a sorvegliare e mantenere la segnaletica; la stessa è direttamente responsabile di qualsiasi danno a terzi o all'Amministrazione Comunale per inadempimento della presente e delle norme vigenti in materia di cantieri stradali;

Per quanto non espressamente menzionato nella presente ordinanza, l'impresa esecutrice dovrà provvedere a porre in essere tutti gli accorgimenti contenuti nel decreto interministeriale 4 marzo 2013 relativo alla sicurezza della segnaletica nei cantieri di lavoro (G.U 67 del 20.03.2013).

La mancata adozione delle misure necessarie alla salvaguardia della sicurezza stradale, l'omessa installazione della segnaletica stradale, l'omesso mantenimento di efficienza della segnaletica, anche in ore notturne ed in caso di scarsa visibilità, il mancato ripristino della piattaforma stradale a regola d'arte, prevede, ai sensi dell' art. 21 del D.Lgs 30 aprile 1992 n. 285 e successive modificazioni ed integrazioni, l' applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di € 868,00 sino ad un massimo di € 3.471,00, e la sanzione accessoria dell'obbligo di ripristino dello stato dei luoghi.

Gli ufficiali e gli agenti di Polizia Stradale e tutti i soggetti istituzionalmente preposti, di cui all'art.12 del D.L.gs. 30 aprile 1992 n.285, sono incaricati della vigilanza e dei controlli sul rispetto della presente ordinanza.

SI INFORMANO

Gli interessati che: il **Responsabile del procedimento** è la Dott.ssa Roberta Maxia.

- Ai sensi dell'art. 3 co. 4 della Legge n. 241 del 07/08/1990, contro la presente ordinanza è ammesso **ricorso**:
- entro 60 giorni al Ministro dei Lavori Pubblici ai sensi del dell'art. 37, comma 3, del Codice della Strada, con le modalità di cui all'art. 74 del D.P.R. 16/12/1992 n. 495;
- entro 60 giorni al Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) nei modi e nei termini previsti dall'art. 2 e seguenti leggi 6/12/1971 n. 1034;
- entro 120 giorni al Presidente della Repubblica, nei modi e nei termini previsti dall'art. 8 e seguenti del D.P.R. 24/11/1971 n. 1199.

Copia del presente provvedimento è notificata, per l'ottemperanza a:

- Ing. Michele Coghe
- E trasmessa per conoscenza:



- alla Prefettura Cagliari;
- all'ANAS S.p.a. Direzione Generale;
- al Sindaco Sede
- ai Carabinieri Capoterra
- alla Questura
- al Comune di Assemini
- al Comune di Sarroch
- al Comune di Villa San Pietro
- al Comune Pula
- albo pretorio sito istituzionale.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
Dott.ssa Roberta Maxia